

# PROPOSTE E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

**Assemblea degli azionisti  
del 22 e 23 marzo 2013**



# INDICE

<b>CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA</b>	1
Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria	1
<b>RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE</b>	
<b>Parte Straordinaria</b>	5
Modifiche di articoli dello Statuto	
- Punto 1 all'ordine del giorno – Relazione e proposta di delibera	7
- Allegato: Statuto nella versione emendata	34
Riserva da utili portati a nuovo designata <i>ex art.1</i> , comma 469 e seguenti, Legge 266/2005	43
- Punto 2 all'ordine del giorno – Relazione e proposta di delibera	43
<b>Parte Ordinaria</b>	45
Relazione finanziaria	47
- Punti 3 e 4 all'ordine del giorno – Proposte di delibera	49
Relazione sulla Remunerazione – Prima sezione	51
- Punto 5 all'ordine del giorno – Proposta di delibera	51
Consiglio di Amministrazione	53
- Punti 6, 7, 8, 9 e 10 all'ordine del giorno – Relazione e proposte di delibera	53
- Allegato: Articolo 14 dello Statuto	55
Collegio Sindacale	59
- Punto 11 all'ordine del giorno – Relazione e proposta di delibera	59
- Allegato: Articolo 22 dello Statuto	60

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

### Avviso di convocazione

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea Straordinaria e Ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31:

- venerdì 22 marzo 2013 alle ore **11,00**, in prima convocazione e, occorrendo
- sabato 23 marzo 2013 alle ore **11,00**, in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### Parte Straordinaria

1. Modifica dei sotto indicati articoli dello Statuto:  
9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Collegio sindacale), 27 (Scioglimento e liquidazione).
2. Non ricostituzione, per l'importo di euro 72.945.385,19, della riserva designata ai sensi dell'art. 1, comma 469 e seguenti, della legge 266/2005, utilizzata per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011.

#### Parte Ordinaria

##### Relazione finanziaria

3. Bilancio al 31 dicembre 2012.
4. Determinazioni in materia di destinazione dell'utile di esercizio.

##### Relazione sulla Remunerazione

5. Consultazione sulla "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione.

##### Consiglio di Amministrazione

6. Determinazione del numero degli amministratori.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
10. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

##### Collegio Sindacale

11. Integrazione del Collegio sindacale.

### Legittimazione alla partecipazione in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile di **mercoledì 13 marzo 2013 (Record Date)** e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *Record Date*. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea](http://www.edison.it/Governance/Assemblea) degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013).

### Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Straordinaria%20e%20Ordinaria%20degli%20azionisti)) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo [edison@pecserviziotitoli.it](mailto:edison@pecserviziotitoli.it).

Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998, **Servizio Titoli S.p.A.**, al quale i soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia **entro il 20 marzo 2013, ovvero entro il 21 marzo 2013** in relazione alla seconda convocazione). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia **entro il 20 marzo 2013, ovvero entro il 21 marzo 2013** in relazione alla seconda convocazione). La delega, al suddetto rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso reperibile entro il **1° marzo 2013** nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Straordinaria%20e%20Ordinaria%20degli%20azionisti)). La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire in originale a Servizio Titoli S.p.A., presso la sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano - eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 02-46776850 o allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it). Modalità e termini per il conferimento delle deleghe di cui sopra sono anche precisati nel sito *Internet* di Edison all'indirizzo sopra indicato.

A partire dal **1° marzo 2013** il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11 nonché all'indirizzo e-mail [ufficiomi@serviziotitoli.it](mailto:ufficiomi@serviziotitoli.it).

### Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro **lunedì 18 febbraio 2013**, l'integrazione delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono riportati nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Straordinaria%20e%20Ordinaria%20degli%20azionisti)).

### Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Straordinaria%20e%20Ordinaria%20degli%20azionisti)). Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di **mercoledì 13 marzo 2013 (Record Date)** facendo pervenire, anche successivamente alla domanda, la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione effettuata dall'intermediario per la partecipazione all'assemblea.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire **entro le ore 10,00 di martedì 19 marzo 2013**.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 14 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Straordinaria%20e%20Ordinaria%20degli%20azionisti%20del%2022/23%20marzo%202013)), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 129.538.646 azioni ordinarie. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate, con le modalità riportate nel sito *Internet* della Società ([www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Straordinaria%20e%20Ordinaria%20degli%20azionisti%20del%2022/23%20marzo%202013)), presso la sede della Società **entro le ore 17.30 di lunedì 25 febbraio 2013**, fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono essere prodotte alla Società **entro le ore 17.30 di venerdì 1° marzo 2013**. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

### Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana SpA ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e nel sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 22/23 marzo 2013](http://www.edison.it/Governance/Assemblea%20degli%20azionisti/Assemblea%20Straordinaria%20e%20Ordinaria%20degli%20azionisti%20del%2022/23%20marzo%202013) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e specificati nel citato sito della Società.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.

Il presente avviso è pubblicato nel sito *Internet* della Società [www.edison.it](http://www.edison.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite SDIR-NIS.

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

*L'Amministratore delegato*

Bruno Lescoeur



**RELAZIONI ILLUSTRATIVE  
DEGLI AMMINISTRATORI  
E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

**Parte Straordinaria**



## MODIFICHE DI ARTICOLI DELLO STATUTO

### Punto 1 all'ordine del giorno – Relazione e proposta di delibera

*Signori Azionisti,*

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo statuto sociale (lo "**Statuto**") di Edison SpA ("**Edison**" o la "**Società**") riguardanti, essenzialmente, i meccanismi di elezione dell'organo amministrativo e di controllo di Edison nonché di costituzione e funzionamento dell'assemblea dei soci. Tali modifiche si rendono opportune successivamente alla cancellazione, con effetto dal 10 settembre 2012, disposta da Borsa Italiana SpA con provvedimento n. 7544 del 7 agosto 2012, dalla quotazione sul mercato telematico azionario (MTA) delle azioni ordinarie. Si ricorda che il provvedimento era stato originato dalla riduzione del flottante relativo a questa categoria di azioni, a seguito delle acquisizioni di azioni ordinarie Edison effettuate da Transalpina di Energia SrL (Tde), già azionista di controllo di Edison con il 61,3% del capitale ordinario, in adempimento dell'obbligo, sorto in capo ad essa, congiuntamente a WGRM Holding 4 Spa e MNTC Holding SrL (quest'ultima proprietaria del 19,4% del capitale ordinario di Edison), entrambe controllate da Electricité de France SA (EdF), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art.102 e 106, comma 1 del decreto legislativo 58/1098 (Tuf), avente ad oggetto le azioni ordinarie non detenute da società del gruppo EDF e, successivamente, di acquistare ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Tuf, le restanti azioni ordinarie ad essa offerte in vendita dagli azionisti diversi dalle società del gruppo EdF. Al termine delle citate procedure, infatti, EdF si è trovava a detenere, tramite TdE e MNTC, il 99,5% del capitale ordinario di Edison.

In tale contesto, infatti, sebbene Edison rimanga assoggettata alla disciplina propria delle "*società con azioni ammesse ad un mercato regolamentato*", in quanto permane la quotazione sul MTA delle azioni di risparmio, si ritiene opportuno adeguare lo statuto per tenere conto del differente regime di negoziazione delle due categorie di azioni e per apportare ulteriori semplificazioni nel sistema di governo della Società.

Nella medesima sede sono altresì sottoposte alcune riformulazioni di previsioni dello Statuto per tenere conto delle disposizioni del decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91 (il "**decreto legislativo 91/2012**"), che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, avuto anche riguardo alle disposizioni regolamentari emanate da Consob, in attuazione delle citate disposizioni legislative.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposte di modifica, si è proceduto come segue:

- (i) nella colonna di sinistra delle tabelle è riportato il testo vigente;
- (ii) nella colonna di destra delle tabelle è riportato il testo proposto, con evidenza delle modifiche rispetto al testo vigente;
- (iii) gli articoli non menzionati sono invariati.

\* \* \*

## TITOLO III - ASSEMBLEA

### Articolo 9 – Convocazione

La proposta di modifica al comma 2 dell'articolo 9 dello Statuto è un adeguamento al testo dell'art. 125-*bis* del Tuf, che ora si limita a richiedere la pubblicazione "*per estratto*" dell'avviso di convocazione dell'assemblea sui giornali quotidiani, riservandone la pubblicazione nella versione integrale sul sito *internet* della Società.

Relativamente al comma 4 del medesimo articolo, le modifiche proposte consistono in una mera riformulazione della disposizione la quale, come in precedenza, continua a contemplare la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria anche in seconda convocazione, e l'assemblea straordinaria sia in seconda che in terza convocazione.

Il comma 5 viene eliminato poiché esso contiene un mero rinvio a disposizioni di legge che, in quanto tali, risultano comunque applicabili anche in assenza di riferimenti statutari espliciti.

#### VERSIONE VIGENTE

##### Art. 9 - Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.
5. Per il diritto da parte dei soci, che rappresentino la percentuale minima fissata dalla legge, di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, valgono le disposizioni di legge.

#### VERSIONE PROPOSTA

##### Art. 9 - Convocazione

INVARIATO

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, **anche in estratto ove consentito**, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

INVARIATO

4. ~~Non sono consentite convocazioni ulteriori alla~~ **È possibile prevedere una seconda convocazione** ~~per quanto riguarda~~ per l'assemblea ordinaria e ~~alla~~ **una seconda e una terza convocazione** ~~per quanto riguarda~~ l'assemblea straordinaria.

ABROGATO

## Articolo 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea

Le proposte di modifica del comma 1 sono motivate dalla esigenza di tenere conto, ai fini della legittimazione all'intervento in assemblea e, quindi all'esercizio del diritto di voto riguardante le assemblee dei titolari di strumenti finanziari dematerializzati (e quindi non rappresentati da certificati azionari) e assoggettati alla disciplina della gestione accentrata, del differente regime previsto dalla legge per le azioni ammesse ovvero non ammesse alle negoziazioni di un mercato regolamentato. Conformemente a quanto disposto, ovvero consentito, dalle vigenti disposizioni, nello Statuto è stato pertanto introdotto un differente termine circa il tempo del possesso da considerare per attestare, nella comunicazione effettuata dall'intermediario, la registrazione nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto (c.d. *record date*). Per le azioni ammesse in un mercato regolamentato (quali le azioni di risparmio Edison che continuano ad essere negoziate sul MTA) il termine rimane, come in passato, quello di legge e cioè il "termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea", mentre per le azioni non ammesse ad un mercato regolamentato (quali attualmente le azioni ordinarie Edison) il termine è stato statutariamente ridotto nel "termine del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea".

### VERSIONE VIGENTE

#### **Art. 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea**

1. Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopra indicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### VERSIONE PROPOSTA

#### **Art. 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea**

1. ~~Sono legittimati~~ **Il diritto** ad **assistere**, intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto ~~coloro che, sulla base~~ **sono disciplinati dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti previste per le azioni ammesse alla gestione accentrata. Per le assemblee delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari** **azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate, nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto, alla data stabilita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; per le azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate** al termine della giornata contabile del ~~settime~~ **secondo** giorno ~~di mercato aperto~~ **non festivo** precedente la data fissata ~~dall'assemblea~~ **per l'assemblea** in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine ~~della~~ **delle data date** sopra ~~indicata~~ **indicate** - in regime di dematerializzazione e gestione

2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.
3. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

INVARIATO

INVARIATO

### Articolo 11 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Le proposte di modifica all'articolo 11 dello Statuto consistono nell'eliminazione dei riferimenti alle "norme particolari", quanto a *quorum* deliberativi dell'assemblea dei soci, contenuta negli articoli 14 e 22 dello statuto che trattano della elezione, rispettivamente, degli amministratori e del Collegio sindacale, dato che, in tali articoli, è stata eliminata la procedura del voto di lista.

#### VERSIONE VIGENTE

##### *Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio sindacale.

#### VERSIONE PROPOSTA

##### *Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ~~fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio sindacale.~~

### Articolo 13 – Assemblee speciali

La modifica proposta al secondo comma dell'articolo 13 è volta a rendere coerente, ai fini dell'accertamento dei soggetti legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee degli obbligazionisti, il rinvio ivi contenuto ai differenti termini, a seconda che lo strumento finanziario sia o meno trattato in un mercato regolamentato, indicati quali "*record date*" al comma 1 articolo 10 nella versione modificata, che si propone di adottare. La proposta di modifica si rende opportuna per uniformare la disciplina delle assemblee speciali degli obbligazionisti a quella delle assemblee degli azionisti.

#### VERSIONE VIGENTE

##### *Art. 13 - Assemblee speciali*

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in

#### VERSIONE PROPOSTA

##### *Art. 13 - Assemblee speciali*

INVARIATO

- particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applica il medesimo termine di cui al comma 1 dell'art. 10.

2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano ~~il medesimo~~ medesimi ~~termine~~ **termini** di cui al comma 1 dell'art. 10.

\* \* \*

## TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

### Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Le proposte di modifica all'articolo 14 dello Statuto si rendono opportune in relazione alla circostanza che le disposizioni del Tuf riguardanti la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e di controllo, come anche chiarito dalla Consob in via interpretativa<sup>1</sup>, risultano applicabili alle sole società "in cui risultino quotate le azioni che di fatto hanno la possibilità di concorrere alla nomina degli organi di amministrazione e controllo, tra cui non sono comprese le azioni di risparmio".

Proprio in considerazione della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie, si è quindi proceduto ad eliminare le disposizioni che richiedono e disciplinano la presentazione di liste per la elezione dei componenti del consiglio di amministrazione (commi da 6 a 19) nonché la sostituzione degli amministratori in corso di mandato (commi da 23 a 26). La procedura per la presentazione dei candidati alla carica di amministratore e quella per l'integrazione dell'organo amministrativo in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa di uno o più amministratori, ovvero della maggioranza degli stessi, sono così state semplificate e risultano ora disciplinate, rispettivamente, dal comma 6 e dal comma 7 del citato articolo.

Con l'occasione si è ritenuto preferibile contemplare, al comma 1 del citato articolo, la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori più contenuto, riducendo da sette a cinque il numero minimo dei suoi componenti, ed eliminando la previsione che ne aumentava il numero di una unità nel caso in cui fossero presentate e votate liste di minoranza, per la ovvia considerazione che tale circostanza non potrà più verificarsi. Di conseguenza, è stato anche riformulato il comma 2, nella parte che precisava il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla vigente normativa, ed è stato eliminato il riferimento temporale dal quale si sarebbero rese applicabili le disposizioni sull'equilibrio tra i generi, dato che con il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione esse saranno comunque operanti. Le ulteriori modifiche non espressamente menzionate nel commento, comunque evidenziate nella tabella di confronto, consistono in una mera riformulazione lessicale delle disposizioni interessate ovvero nella rinumerazione di commi.

#### VERSIONE VIGENTE

##### Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da un ulteriore amministratore e, quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14

#### VERSIONE PROPOSTA

##### Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di ~~7 (sette)~~ **5 (cinque)** ad un massimo di 13 (tredici) ~~componenti~~ **amministratori** ~~ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da un ulteriore amministratore e,~~

<sup>1</sup> Cfr. secondo documento di consultazione pubblicato dalla Consob il 6 aprile 2007 in merito alle disposizioni da introdurre nel regolamento emittenti in materia di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

(quattordici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 23. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione può aumentare il numero, provvedendo alle relative nomine secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro

~~quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 23.~~ Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, **ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, (i)** almeno ~~2 (due) di essi~~ **1 (uno) amministratore** (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) ~~deve~~ **deve** essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, ~~a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, (ii)~~ la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti **in materia di equilibrio tra i generi.**

INVARIATO

INVARIATO

5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero **dei componenti**, provvedendo alle relative nomine ~~secondo le maggioranze previste dalle~~ **nel rispetto**

tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.

6. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 18 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 13 (tredici). La lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società deve contenere almeno 2 (due) candidati (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, devono assicurare, nella composizione della lista, il rispetto di tale equilibrio nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
7. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
8. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà

**dei criteri, ove applicabili** ~~disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste,~~ **di composizione di cui al precedente comma 2.** I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. ~~Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.~~

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.

9. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
10. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.
11. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 8, (iii) i

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

*curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

12. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
13. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 18 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 2.
14. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
  - (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea meno 1 (una) unità;
  - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati

**6. Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza della suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea.**

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

- |   |          |
|---|----------|
| 15. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 14 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.   | ABROGATO |
| 16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa, delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.  | ABROGATO |
| 17. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.  | ABROGATO |
| 18. Nel caso in cui (i) la lista di cui alla lettera (a) del comma 14, ovvero (ii) l'unica lista di cui al comma 16, non contenga un numero sufficiente di candidati, ovvero non contenga un numero sufficiente di candidati in possesso del requisito di indipendenza, ovvero ancora, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 14 o dell'unica lista di cui al comma 16 necessario per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, secondo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale gli amministratori sono stati elencati nella lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. | ABROGATO |

19. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di composizione di cui al precedente comma 2, non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
20. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
21. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, assicurando, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.
22. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro

ABROGATO

7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto:
- (a) nel caso in cui ~~l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, e purché~~ la maggioranza degli amministratori **in carica** sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà ~~il/i~~ **il/i** sostituto/**i** ~~e i sostituti~~ per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. **nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione** ~~senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.~~
- (b) qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, **occorrerà assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione** ~~si procede secondo le~~

tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.

23. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 7 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 8), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore

~~statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.~~ **Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.** L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, **sempre** nel rispetto dei criteri, **ove applicabili**, di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.

ABROGATO

<p>tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto di 1 (una) unità.</p>	
<p>24. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>25. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 23 e 24 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 11.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>26. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti commi devono comunque assicurare, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>27. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p><b>8. INVARIATO</b></p>
<p>28. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p>	<p><b>9. INVARIATO</b></p>

**Articolo 17 – Poteri**

Le modifiche proposte al comma 2 dell'articolo 17 sono volte ad integrare l'elenco delle attribuzioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, e le conseguenti limitazioni delle materie delegabili agli organi delegati, includendovi anche il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

<p><b>VERSIONE VIGENTE</b></p>	<p><b>VERSIONE PROPOSTA</b></p>
<p><b>Art. 17 - Poteri</b></p>	<p><b>Art. 17 - Poteri</b></p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il</p>	<p>INVARIATO</p>

conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
  - a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
  - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
  - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
  - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
  - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
  - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2.

2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
  - a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
  - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
  - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
  - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
  - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
  - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2;
  - g) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.**

## Articolo 18 – Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

La proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 18 consiste nel prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato, oltre che dal suo presidente e dall'amministratore delegato, anche su richiesta di due amministratori.

L'ulteriore proposta di modifica, che riguarda il comma 9, trova invece spiegazione nella esigenza di rendere più agile, avuto anche riguardo all'esperienza maturata successivamente alle ultime modifiche apportate allo Statuto della Società, il processo decisionale del Consiglio di Amministrazione. In considerazione di ciò, la proposta consiste (i) in primo luogo, nella eliminazione del riferimento alla maggioranza degli amministratori in carica quanto a *quorum* deliberativo del Consiglio di Amministrazione e, (ii) in secondo luogo, nella eliminazione della previsione che, in caso di astensione dalla votazione di uno o più amministratori, richiedeva che il consiglio potesse validamente deliberare anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché la delibera ottenesse il voto favorevole di tutti gli altri amministratori intervenuti e non astenuti. Al riguardo è stato invece previsto che il Consiglio di Amministrazione deliberi con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, ed è stato precisato che nel computo del *quorum* deliberativo non si tiene conto delle astensioni

### VERSIONE VIGENTE

#### **Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera,

### VERSIONE PROPOSTA

#### **Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione

Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.

2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno, **o qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori.**

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori intervenuti e non astenuti.

10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

INVARIATO

INVARIATO

9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori ~~in carica~~ **intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti.** ~~Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche con senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori intervenuti e non astenuti.~~

INVARIATO

## Articolo 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'articolo viene modificato nell'*incipit*, per prevedere espressamente che la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è necessaria solo ove richiesta dalle disposizioni pro tempore vigenti.

### VERSIONE VIGENTE

#### **Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o

### VERSIONE PROPOSTA

#### **Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

1. **Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti,** il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

\* \* \*

## TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

### Articolo 22 – Collegio Sindacale

Analogamente a quanto indicato per l'articolo 14 dello Statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica dell'art. 22 si rendono opportune in relazione alla circostanza che le disposizioni del Tuf riguardanti la nomina del Collegio sindacale sono applicabili alle sole società *"in cui risultino quotate le azioni che di fatto hanno la possibilità di concorrere alla nomina degli organi di amministrazione e controllo, tra cui non sono comprese le azioni di risparmio"*.

Proprio in considerazione della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie, si è quindi proceduto ad eliminare le disposizioni che richiedevano e normavano la presentazione delle liste per la elezione dei componenti del collegio sindacale (commi da 2 a 15, ad esclusione del comma 9) nonché la sostituzione di sindaci in corso di mandato (commi da 16 a 20). La procedura per la presentazione dei candidati alla carica di sindaco e quella per l'integrazione dell'organo di controllo in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa di uno o più sindaci, sono così state semplificate e risultano ora disciplinate rispettivamente, dal comma 3 e dai commi da 7 a 9 del citato articolo. Inoltre, con la eliminazione del voto di lista che riservava la presidenza del Collegio sindacale al sindaco effettivo eletto dalla minoranza, è stata introdotta, al comma 5, la previsione che il presidente del collegio viene scelto dall'assemblea. Nel riformulare i commi citati si è ovviamente tenuto conto e, ove ritenuto opportuno o necessario, fatto richiamo, alle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Infine sono stati rinumerati i due commi finali.

#### VERSIONE VIGENTE

##### Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, ~~atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.~~

#### VERSIONE PROPOSTA

##### Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti; ~~nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, ~~atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a~~ decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, **distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti**, ai criteri indicati dalle applicabili **relative**~~

2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Le liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati non inferiore a tre, devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.
4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti

disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, **ove applicabili.**

**2. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.**

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati

ABROGATO

ABROGATO

accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.

9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
  - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
    - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

ABROGATO

**3 Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicati nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea.**

4. I candidati ~~iscritti nelle liste~~ devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
  - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
    - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 20 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 1.
12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
- (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b) non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;
- (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti – in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista – 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.

14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.
15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono, fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1, non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.
17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta

**5. L'Assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carica di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio Sindacale.**

**6. INVARIATO**

ABROGATO

ABROGATO

eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) di cui al comma 12, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare

ABROGATO

applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17 e qualora, successivamente, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. In tal caso, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.
20. Nel caso in cui le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 12 o dell'unica lista di cui al comma 19 per assicurare il rispetto di tali requisiti di

ABROGATO

ABROGATO

composizione, seguendo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale i candidati sindaci sono stati elencati rispettivamente nella prima e nella seconda sezione della lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

21. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

- 7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito.**
- 8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più anziano.**
- 9. Qualora, successivamente alle sostituzioni effettuate in conformità a quanto indicato nel precedente comma 7 e/o comma 8, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4.**

**10. INVARIATO**

22. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

11. INVARIATO

\* \* \*

## TITOLO VII - LIQUIDAZIONE

### Articolo 27 – Scioglimento e liquidazione

Il comma 1 viene eliminato poiché esso riproduce una disposizione di legge che, in quanto tale, risulta comunque applicabile anche in assenza di esplicita menzione statutaria.

#### VERSIONE VIGENTE

##### *Art. 27 – Scioglimento e liquidazione*

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
3. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

#### VERSIONE PROPOSTA

##### *Art. 27 – Scioglimento e liquidazione*

ABROGATO

1. INVARIATO

2. INVARIATO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche allo Statuto qui illustrate e motivate dia luogo al diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

\* \* \*

## Proposta di delibera

*Signori Azionisti,*

se concordate con le motivazioni delle modifiche dello statuto appena illustrate, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

### PRIMA DELIBERAZIONE

**“L’assemblea degli azionisti,**

- esaminata la relazione degli amministratori all’assemblea;
- preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto vigente

***delibera***

- i) di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea), 11 (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Collegio sindacale), 27 (Scioglimento e liquidazione) dello statuto nei termini sopraindicati;
- ii) di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e all’Amministratore delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l’esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nella delibera assunta le eventuali modifiche che fossero richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto.”

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Legale Rappresentante*

Bruno Lescoeur

**Allegato:** Statuto nella versione emendata



*Allegato*

## **STATUTO NELLA VERSIONE EMENDATA**

### **Statuto della Edison S.p.A.**

#### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Sede - Oggetto - Durata**

##### **Art. 1 - Denominazione**

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

##### **Art. 2 - Sede**

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

##### **Art. 3 - Oggetto**

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:
  - a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
  - b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
  - c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
  - d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
  - e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
  - f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).
2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.
3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.
4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.
5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

##### **Art. 4 - Durata**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

#### **TITOLO II**

#### **Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti - Recesso**

##### **Art. 5 - Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 diviso in numero 5.291.700.671 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).

2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
6. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

#### **Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune**

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti**

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.
3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.
4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

#### **Art. 8 – Recesso**

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:
  - a) proroga del termine di durata della Società;
  - b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### **TITOLO III Assemblea**

#### **Art. 9 - Convocazione**

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, anche in estratto ove consentito, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. È possibile prevedere una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e una seconda e una terza convocazione per l'assemblea straordinaria.

#### **Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea**

1. Il diritto ad assistere, intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono disciplinati dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti previste per le azioni ammesse alla gestione accentrata. Per le assemblee delle azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate, nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto, alla data stabilita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; per le azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate al termine della giornata contabile del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine delle date sopra indicate - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.
3. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

#### **Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

#### **Art. 13 - Assemblee speciali**

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano i medesimi termini di cui al comma 1 dell'art. 10.

## **TITOLO IV** **Amministrazione**

### **Art. 14 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, (i) almeno un (uno) amministratore (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero dei componenti, provvedendo alle relative nomine nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza della suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto:
  - a) nel caso in cui la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2;
  - b) qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, occorrerà assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, sempre nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.
8. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
9. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

### **Art. 15 - Compensi agli amministratori**

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

### **Art. 16 - Cariche sociali – Comitati**

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 17 - Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
  - a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
  - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
  - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
  - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
  - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
  - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2;
  - g) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

### **Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno, o qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata

- mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
  5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
  6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
  7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
  8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
  9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti.
  10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

#### **Art. 19 - Informativa periodica**

1. Fermo quanto previsto all'art.16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 – Rappresentanza**

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui sono specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

### **Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

## **TITOLO V**

### **Collegio sindacale e revisione legale dei conti**

#### **Art. 22 - Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ove applicabili.
2. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
3. Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea.
4. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
  - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
  - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
    - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
5. L'assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carica di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio sindacale.
6. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito.
8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più anziano.
9. Qualora, successivamente alle sostituzioni effettuate in conformità a quanto indicato nel precedente comma 7 e/o comma 8, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e

regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4.

10. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

#### **Art. 23 – Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

### **TITOLO VI Bilancio - Utili**

#### **Art. 24 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 25 - Destinazione degli utili**

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

#### **Art. 26 - Acconti sui dividendi**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

## **TITOLO VII Liquidazione**

### **Art. 27 - Scioglimento e liquidazione**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

## **TITOLO VIII Disposizioni Generali**

### **Art. 28 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

### **Art. 29 - Domicilio degli azionisti**

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.



## **RISERVA DA UTILI PORTATI A NUOVO DESIGNATA EX ART. 1, COMMA 469 E SEGUENTI, LEGGE 266/2005**

### **Punto 2 all'ordine del giorno - Relazione e proposta di delibera**

*Signori Azionisti,*

l'assemblea che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011 ha deliberato anche il ripianamento della perdita mediante utilizzo di riserve.

Nell'ambito di tali riserve è stata integralmente utilizzata la "Riserva per utili portati a nuovo" per euro 799.739.595,79.

Tale riserva era parzialmente vincolata ai sensi dell'art. 1, comma 469 e seguenti, legge 23 dicembre 2005 ("**Legge 266/2005**") (c.d. riallineamento) per l'importo di euro 72.945.385,19.

Al riguardo, la Legge 266/2005 richiama l'art. 13 comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 342 ("**Legge 342/2000**"), il quale dispone che: "in caso di utilizzazione della riserva a coperture di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile" (procedura riguardante la riduzione del capitale per esuberanza).

Al fine di consentire, in prospettiva, una maggiore elasticità nella destinazione degli utili futuri della Società, Vi proponiamo di deliberare di non ricostituire, per l'importo utilizzato per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011, la sopraindicata riserva vincolata e di adottare la seguente deliberazione:

### **SECONDA DELIBERAZIONE**

#### **"L'Assemblea degli azionisti,**

- visto l'art. 1, comma 469 e seguenti, della Legge 266/2005 e l'ivi richiamato art. 13, comma 2, della Legge 342/2000;
- avuto riguardo alla delibera di ripianamento della perdita dell'esercizio 2011, che ha previsto l'integrale utilizzo della "Riserva per utili portati a nuovo" per euro 799.739.595,79, di cui euro 72.945.385,19 designati ai sensi delle sopra richiamate disposizioni;

***delibera***

di non ricostituire la riserva di euro 72.945.385,19 designata ai sensi delle sopra richiamate disposizioni e, per l'effetto, di ridurla del corrispondente importo."

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Legale Rappresentante*

Bruno Lescoeur



# **RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

**Parte Ordinaria**



## RELAZIONE FINANZIARIA

### Punti 3 e 4 all'ordine del giorno – Proposte di delibera

*Signori Azionisti,*

il bilancio separato al 31 dicembre 2012 della Vostra società chiude con un utile di euro **55.986.418,02**, arrotondato all'unità di euro **55.986.418,00**

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e i metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

#### TERZA DELIBERAZIONE

##### “L'assemblea degli azionisti,

- esaminato il bilancio separato della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2012, nonché la relazione degli amministratori sulla gestione e la relazione di *Corporate Governance*;
- vista la relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (Tuf);
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;
- tenuto conto del disposto dell'art. 2430 cod.civ. in tema di riserva legale, nonché dell'art 25 dello statuto in tema di dividendo privilegiato spettante alle azioni di risparmio e di cumulo dei dividendi privilegiati;
- considerato, a quest'ultimo proposito, che negli esercizi 2010 e 2011 il bilancio della Società ha chiuso in perdita, e che pertanto, alle azioni di risparmio, non è stato distribuito il dividendo privilegiato;
- considerato che la presente assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di non ricostituire la parte di riserva per utili portati a nuovo designata *ex lege* 266/2005 per l'importo di euro 72.945.385,19; riserva che è stata utilizzata per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011;
- tenuto conto che, per effetto della transizione e dell'applicazione dei principi IFRS, il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 comprende riserve indisponibili *ex artt.* 6 e 7 del decreto legislativo 38/2005;
- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 109, comma 4 del d.pr n. 917/1986, nella formulazione in vigore fino alla data del 31 dicembre 2007 e per quanto ancora applicabile;
- tenuto conto che il capitale è pari ad euro 5.291.700.671,00 suddiviso in n. 5.181.545.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio

##### *delibera*

- i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2012;
- ii) di approvare il bilancio separato della società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;

## QUARTA DELIBERAZIONE

iii) di accantonare il 5% dell'utile d'esercizio di euro <b>55.986.418,02</b> a riserva legale per complessivi	<b>euro 2.799.320,90</b>
iv) di destinare come segue l'utile di euro <b>53.187.097,12</b> che residua dopo il suo parziale utilizzo per l'accantonamento a riserva legale di cui al precedente punto (iii):	
a) a dividendo per le 110.154.847 azioni di risparmio:	
- 5% del valore nominale e cioè euro 0,05 per azione a titolo di dividendo privilegiato pregresso per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, e quindi euro 0,10 per azione per complessivi	euro 11.015.484,70
- 5% del valore nominale e cioè euro 0,05 per azione a titolo di dividendo privilegiato esercizio 2012 per complessivi	euro 5.507.742,35
<b>per un totale di euro 0,15 per ciascuna azione di risparmio e quindi per un totale complessivo di</b>	<b>euro 16.523.227,05</b>
b) a utili portati a nuovo il residuo importo, tenuto conto di quanto proposto alle precedenti lettere (iii) e (iv) a)	<b>euro 36.663.870,07</b>

Il dividendo sarà messo in pagamento il 25 aprile 2013 con data stacco cedola 22 aprile 2013 e *record date* 24 aprile.”

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Legale Rappresentante*

Bruno Lescoeur

## RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE – PRIMA SEZIONE

### Punto 5 all'ordine del giorno – Proposta di delibera

*Signori Azionisti,*

L'assemblea è tenuta ad esprimere il proprio voto sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione, che si riferisce alle politiche della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Tale Relazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Vostra Società aderisce.

Se condividete i contenuti in essa indicati, Vi proponiamo di esprimere voto favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione adottando la seguente deliberazione:

#### QUINTA DELIBERAZIONE

**"L'assemblea degli azionisti,**

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-*ter* del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-*quater* introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n.18049 del 23 dicembre 2011;
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;

***delibera***

- in senso favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione."

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Legale Rappresentante*  
Bruno Lescoeur



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Punti 6, 7, 8, 9 e 10 all'ordine del giorno – Relazione e proposte di delibera

*Signori Azionisti,*

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello statuto. Al riguardo si precisa che, ancorché le azioni ordinarie siano state cancellate dalla quotazione dal 10 settembre 2012, lo statuto, nella sua attuale configurazione, prevede che l'elezione degli amministratori avvenga sulla base di liste presentate da soci che - tenuto conto della revoca dalla quotazione delle azioni e della capitalizzazione di mercato delle azioni di risparmio - rappresentino complessivamente almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto, corrispondenti a 129.538,646 azioni ordinarie. Le modalità e i termini per la presentazione delle liste sono indicati nell'avviso di convocazione, al quale si rinvia.

Si segnala che lo statuto prevede altresì che il consiglio di amministrazione sia costituito da un minimo di sette ad un massimo di tredici amministratori ovvero, nel caso sia presentata e votata una o più liste di minoranza, da un minimo di otto ad un massimo di quattordici amministratori. Sulla base delle informazioni a disposizione della Società in merito alla composizione del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto si ha motivo di ritenere che nessun azionista diverso dalle società socie appartenenti al gruppo EDF sia legittimato alla presentazione di liste. Il numero degli amministratori dipenderà comunque da una decisione dell'assemblea.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; inoltre la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni riguardanti il numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi. In particolare, poiché la Società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, gli amministratori indipendenti dovranno dare atto se siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, come pure di quelli indicati da tale Codice.

Si segnala che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.

Gli amministratori attualmente in carica sono rieleggibili.

Lo statuto prevede che gli amministratori durino in carica per un periodo di tre esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata del Consiglio di amministrazione all'atto della nomina dello stesso e che scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea potrà quindi deliberare anche al riguardo.

Infine, relativamente ai compensi del Consiglio di amministrazione, lo statuto prevede che gli stessi siano determinati dall'assemblea che dovrà, pertanto, deliberare in merito. La remunerazione attualmente spettante a ciascun amministratore prevede un compenso fisso di euro 45.000 su base annua e un gettone di euro 1.800 per ogni riunione di Consiglio o di Comitato cui l'amministratore partecipi. Si ricorda che i Comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio sono: il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Indipendenti.

In relazione a quanto sopra indicato, l'assemblea dovrà quindi:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle proposte presentate dai soci legittimati;
- nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione, da scegliere nell'ambito degli amministratori eletti;
- determinare la durata nella carica del Consiglio di amministrazione;
- determinare il compenso del Consiglio di amministrazione.

La Società metterà a disposizione del pubblico, sul sito di Edison e della Borsa Italiana (a mezzo SDIR-NIS) almeno ventuno giorni prima dell'assemblea, le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalla relativa documentazione.

La Società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via SDIR-NIS e pubblicato sul sito *internet*, dell'avvenuta nomina degli amministratori.

### **Proposte di delibera**

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

#### **SESTA DELIBERAZIONE**

Determinazione del numero degli amministratori

#### **SETTIMA DELIBERAZIONE**

Votazione dei candidati presentati.

Ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle liste presentate.

#### **OTTAVA DELIBERAZIONE**

Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

#### **NONA DELIBERAZIONE**

Determinazione della durata in carica degli amministratori.

#### **DECIMA DELIBERAZIONE**

Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Legale Rappresentante*  
Bruno Lescoeur

**Allegato:** art. 14 dello Statuto.

**Art. 14 dello Statuto (Consiglio di Amministrazione)**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da un ulteriore amministratore e, quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 23. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione può aumentare il numero, provvedendo alle relative nomine secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.
6. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 18 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 13 (tredici). La lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società deve contenere almeno 2 (due) candidati (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, devono assicurare, nella composizione della lista, il rispetto di tale equilibrio nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
7. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
8. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale

potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.

9. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
10. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.
11. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 8, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
12. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate come non presentate.
13. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 18 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 2.
14. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
  - (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea meno 1 (una) unità;
  - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
15. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del

- ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 14 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.
16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa, delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.
  17. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea.
  18. Nel caso in cui (i) la lista di cui alla lettera (a) del comma 14, ovvero (ii) l'unica lista di cui al comma 16, non contenga un numero sufficiente di candidati, ovvero non contenga un numero sufficiente di candidati in possesso del requisito di indipendenza, ovvero ancora, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 14 o dell'unica lista di cui al comma 16 necessario per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, secondo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale gli amministratori sono stati elencati nella lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
  19. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di composizione di cui al precedente comma 2, non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
  20. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
  21. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, assicurando, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.
  22. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.
  23. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 7 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che

- detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 8), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto di 1 (una) unità.
24. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
25. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 23 e 24 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 11.
26. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti commi devono comunque assicurare, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.
27. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
28. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

## COLLEGIO SINDACALE

### Punto 11 all'ordine del giorno – Relazione e proposta di delibera

*Signori Azionisti,*

Il Collegio sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea del 26 aprile 2011 con voto di lista.

Si segnala che in data 24 maggio il sindaco effettivo signor Angelomaria Palma ed il sindaco supplente Luca Aurelio Guarna, entrambi tratti dalla lista a suo tempo presentata dall'azionista di maggioranza Transalpina di Energia Srl, hanno rassegnato le dimissioni. È quindi subentrato nella carica di sindaco effettivo il sindaco supplente Giuseppe Cagliero, appartenente alla medesima lista. Pertanto, la prossima assemblea (che coincide con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2012) dovrà procedere all'integrazione del Collegio sindacale con la nomina/conferma di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti.

Si rammenta che il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo, deliberato dalla citata Assemblea del 26 aprile 2011, è pari a euro 40.000 lorde annue, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Collegio sindacale, così integrato, scadrà con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Si richiama il fatto che lo statuto della Società prevede che il Collegio sindacale si componga di tre sindaci effettivi e di tre supplenti. Trattandosi di una integrazione dei componenti del Collegio, e non della nomina dell'intero organismo, non risultano peraltro applicabili le disposizioni in materia di presentazione delle candidature sulla base di liste, e non sono ancora applicabili quelle in materia di equilibrio tra i generi.

La Società raccomanda comunque ai soci di formulare le loro proposte con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione assembleare, in modo da poterne dare adeguata informativa al mercato.

### Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

### UNDICESIMA DELIBERAZIONE

Nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti per la residua durata del mandato (Assemblea di approvazione del bilancio 2013).

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Legale Rappresentante*  
Bruno Lescoeur

**Allegato:** art. 22 dello Statuto

## **Art. 22 dello Statuto (Collegio sindacale)**

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Le liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati non inferiore a tre, devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.
4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprano già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza

- relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.
  9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
    - almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
    - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
      - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
      - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
      - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.
  10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
  11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 20 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 1.
  12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
    - (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;
    - (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.
  13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.
  14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.

15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1, non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.
17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) di cui al comma 12, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.
19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17 e qualora,

- successivamente, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.
20. Nel caso in cui le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 12 o dell'unica lista di cui al comma 19 per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, seguendo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale i candidati sindaci sono stati elencati rispettivamente nella prima e nella seconda sezione della lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
21. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
22. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

Il documento è disponibile anche  
sul sito Internet [www.edison.it](http://www.edison.it)

Coordinamento editoriale  
Relazioni Esterne e Comunicazione

Progetto grafico  
In Pagina, Saronno

Stampa  
Xxxxxxx

Milano, marzo 2013

**Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano

Capitale Soc. euro 5.291.700.671,00 i.v.  
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014  
REA di Milano 1698754

**EDISON SPA**  
Foro Buonaparte 31  
20121 Milano  
T 02 6222.1  
[www.edison.it](http://www.edison.it)

